## **DELIBERA N. 122/97**

## PRESENTAZIONE AL GOVERNO DI PROPOSTA IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA CESSIONE A SOGGETTI TERZI DELLE ECCEDENZE DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 9

- Nella riunione del 5 novembre 1997;
- Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha avviato, con delibera 25 settembre 1997, n. 98/97 un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito legge n. 9/91);
- Premesso altresì che l'Autorità ritiene opportuno stabilire indirizzi e formulare proposte al Governo al fine di una più efficace individuazione dei soggetti a cui possono essere cedute le eccedenze di energia elettrica tenendo in ciò conto, ai sensi degli articoli 20 e 21 delle legge n. 9/91, delle nuove esigenze di coordinamento e di organizzazione del servizio elettrico nazionale;
- Considerate le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti dall'Autorità attraverso comunicazioni delle parti interessate ed anche attraverso le audizioni speciali tenute presso l'Autorità in data 9 ottobre 1997 e consultazioni con rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta avvenute in data 13 e 14 ottobre 1997;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto l'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 232 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
- Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Vista la delibera 28 ottobre 1997, n. 108/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 225 del 31 ottobre 1997, con cui l'Autorità ha definito nuovi prezzi di cessione per le eccedenze di energia elettrica di cui alla legge n. 9/91;
- Visto l'articolo 5, comma 2, dello Schema di regolamento per la semplificazione dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, come proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica sulla base della delega contenuta nell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 87 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e approvato dal Consiglio dei ministri in sede preliminare nella seduta del 5 agosto 1997;

- Visti i pareri espressi con riferimento all'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento soprarichiamato, da Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 novembre 1997, da X Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 8 ottobre 1997 e da X Commissione permanente della Camera dei deputati in data 24 settembre 1997;
- Visto il documento "Proposta di delibera per la presentazione al Governo di una proposta in materia di disciplina della cessione a soggetti terzi delle eccedenze di energia elettrica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9" (PROT.AU/97/192);
- Ritenuta per quanto concerne i soggetti abilitati all'acquisto delle eccedenze di energia elettrica, l'opportunità di
  - stabilire l'obbligo di vettoriamento a carico del soggetto gestore della rete;
  - prevedere per le parti interessate, al fine di dare impulso alla creazione di un vero mercato, la possibilità di definire liberamente i prezzi di cessione, ed escludere pertanto l'instaurarsi di diritti di prelazione;
  - tenere conto che in ogni caso le condizioni di mercato si verranno a creare in modo progressivo e che in particolare i produttori di piccole quantità di energia elettrica eccedente potranno incontrare difficoltà nella ricerca di un acquirente; ciò anche se si tratta di produzioni in molti casi idroelettriche, la cui utilizzazione è di interesse generale;
  - mantenere di conseguenza un obbligo di acquisto, in ultima istanza, a carico del cessionario del servizio elettrico nell'area in cui è sito l'impianto che produce le eccedenze, e fissare il prezzo per queste cessioni obbligate per via amministrativa con riferimento ai prezzi definiti con delibera dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, notando che tali prezzi assumeranno, una volta formatosi il mercato, la funzione di prezzi minimi garantiti.
- Su proposta del prof. Sergio Garribba,

## **DELIBERA**

• Di approvare, affinché possa essere considerato dal Governo nella predisposizione di un eventuale provvedimento che consenta di regolare, anche solo in via transitoria, la cessione delle eccedenze di energia elettrica a soggetti terzi, la bozza di articolato contenente disposizioni per l'acquisto delle eccedenze di energia elettrica come riportato nell'allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

• Di dare mandato al Presidente di trasmettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali la bozza di articolato di cui in allegato accompagnata da nota esplicativa.

## Bozza di articolato

(Disposizioni per l'acquisto delle eccedenze di energia elettrica)

- 1. Con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 l'energia elettrica prodotta in eccedenza, di cui all'articolo 20, comma 1 ed all'articolo 22, comma 3 può essere ceduta, a prezzi e condizioni determinati tra le parti, oltre ai soggetti previsti dagli articoli soprarichiamati, anche a:
- a) imprese produttrici e autoproduttrici di energia elettrica di cui all'art. 20 comma 1;
- b) società commerciali e imprese elettriche di enti locali di cui all'art. 21, comma 1;
- c) consorzi e società consortili fra imprese di cui all'art. 23, comma 1, esistenti alla data del presente provvedimento, anche senza la partecipazione del soggetto produttore delle eccedenze;
- d) aziende speciali degli enti locali e altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 1. Hanno altresì la facoltà di ritirare le eccedenze di energia elettrica:
- e) imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- f) consorzi e società consortili costituiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle D'Aosta;
- g) utenti il cui consumo superi i 100 GWh all'anno, come indicato ai sensi dell'art. 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
- 2. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione devono garantire il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta in eccedenza e ceduta a terzi secondo tariffe e condizioni determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3. L'energia elettrica eccedentaria non ceduta ai sensi del comma 1 è ritirata dal concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico come previsto dalle leggi vigenti per la zona in cui è localizzato l'impianto di produzione. I prezzi minimi per tali cessioni sono fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.